

## L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Al 31 marzo 1998 l'organico dell'Autorità è di 130 dipendenti di ruolo, di cui 81 appartenenti alla carriera direttiva, 40 alla carriera operativa e 9 alla carriera esecutiva. A questi si aggiungono 34 dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui 14 con mansioni direttive, 13 con contratto di specializzazione, 6 con mansioni operative, uno con mansioni esecutive e 3 comandati da pubbliche amministrazioni (due con funzioni direttive e uno con funzioni operative).

**Tavola A.1 - Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato**

<i>Segreterie del Presidente e dei Componenti</i>								
	Di ruolo		Contratto		Comando o distacco		Totale	
	31-03-97	31-03-98	31-03-97	31-03-98	31-03-97	31-03-98	31-03-97	31-03-98
Dirigenti e funzionari	5	8	3	2	1	0	9	10
Personale operativo	3	4	2	1	1	0	6	5
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

  

<i>Uffici dell'Autorità</i>								
	Di ruolo		Contratto		Comando o distacco		Totale	
	31-03-97	31-03-98	31-03-97	31-03-98	31-03-97	31-03-98	31-03-97	31-03-98
Dirigenti	6	17	1	1	1	1	8	19
Funzionari	44	56	30	11	3	1	77	68
Contratti di Specializzazione	-	-	-	13	-	-	-	13
Personale operativo	32	36	3	5	1	1	36	42
Personale esecutivo	9	9	1	1	-	-	10	10
<b>Totale</b>	<b>91</b>	<b>118</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>131</b>	<b>152</b>

La composizione del personale, per formazione ed esperienza professionale, non risulta sostanzialmente modificata rispetto all'anno precedente.

**Tavola A.2 - Personale delle qualifiche dirigenziale e funzionariale per tipo di formazione ed esperienza lavorativa precedente**

<i>Formazione</i>				
Esperienze precedenti	Giuridica	Economica	Altro	Totale
Pubblica Amministrazione	12	4	4	<b>20</b>
Imprese	4	13	5	<b>22</b>
Università o centri di ricerca	6	25	4	<b>35</b>
Libera professione	6	-	1	<b>7</b>
Altro	10	2	1	<b>13</b>
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>97</b>

L'assetto organizzativo dell'Autorità, ridefinito nel maggio 1995, non ha subito modifiche nel corso del 1997 e, al 31 marzo 1998, risulta così articolato:

Direzioni:

- Studi Economici e Giuridici;
- Attività Istruttoria A;
- Attività Istruttoria B;
- Attività Istruttoria C;
- Documentazione e Sistema Informativo
- Amministrazione e Personale:
  - Ufficio Amministrazione
  - Ufficio del Personale

Uffici:

- Ufficio Giuridico
- Ufficio Pubblicità Ingannevole
- Ufficio di Segreteria

**Concorsi e scrutini**

Nel corso del 1997, in conformità a quanto previsto nell'Ordinamento delle Carriere, pubblicato su un'edizione speciale del Bollettino dell'Autorità il 4 aprile 1997, sono stati banditi e portati a conclusione numerosi concorsi, per titoli ed esami, per complessive 43 posizioni (39 per la carriera direttiva e 4 per quella operativa).

Per i concorsi hanno fatto domanda 968 candidati e le procedure concorsuali hanno richiesto un impegno di circa nove mesi.

Parallelamente è stata effettuata un'attività di scrutinio, anch'essa prevista dall'Ordinamento delle Carriere, che ha comportato il passaggio di 5 funzionari al livello dirigenziale, rafforzando così una qualifica che era rimasta sostanzialmente invariata dalla costituzione dell'Autorità.

### ***Contratti di specializzazione***

Nel 1997, in conformità a quanto previsto dall'Ordinamento delle Carriere, dopo un'ampia e approfondita selezione, sono state effettuate tredici assunzioni con “contratto di specializzazione” avente la finalità di formare giovani laureati, in possesso di una esperienza lavorativa o di studio o di ricerca nelle tematiche della concorrenza.

### ***Attività di formazione***

Un significativo intervento di formazione, rispetto agli anni precedenti, è stato rivolto al personale della carriera operativa, cui sono state indirizzate una serie di iniziative di aggiornamento sugli strumenti dell'automazione di ufficio e di perfezionamento/arricchimento della conoscenza di lingue estere.

Per il personale della carriera direttiva si sono intraprese iniziative miranti, per lo più, a dotare i dipendenti di cognizioni più aggiornate per lo svolgimento delle attività, e a permettere un uso più efficiente degli strumenti esistenti.

Complessivamente, nel periodo fino al 31 marzo 1998, sono state effettuate circa 5000 ore di formazione.

### ***Codice etico***

Nel 1997 e fino al 31 marzo 1998 non sono stati rilevati casi di violazione del Codice etico, adottato dall'Autorità nell'agosto 1995 e contenente i principi guida del comportamento degli appartenenti all'Autorità stessa nell'esercizio della loro attività. Nell'anno decorso non sono state rappresentate fattispecie nuove nei quesiti sottoposti

all'esame dell'organo di garanzia del codice etico, che generalmente hanno avuto per oggetto situazioni ipotizzabili di conflitto di interesse.

Nell'ottobre 1997 l'Autorità ha ravvisato l'esigenza di regolare in modo specifico quelle situazioni, anche meramente potenziali, di incompatibilità derivanti da contatti avviati da imprese con dipendenti dell'Autorità con il fine di offrire migliori condizioni di lavoro o migliori prospettive di carriera o, all'inverso, dall'ipotesi di contatti con imprese avviati dagli stessi dipendenti per raggiungere i medesimi risultati. L'Autorità ha così deliberato di integrare l'articolo 6 del codice etico con l'introduzione di una norma del seguente tenore: "Il dipendente informa tempestivamente il responsabile dell'Ufficio dei contatti avviati con soggetti anche solo potenzialmente destinatari di interventi dell'Autorità, in vista dell'assunzione di attività al di fuori della stessa Autorità".

### ***I rapporti di collaborazione con la Guardia di Finanza***

L'Autorità, a partire dal primo periodo di applicazione della legge n. 287/90, ha instaurato, anche sulla base dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 14, comma 2, della legge stessa, un rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza, sia per disporre dell'assistenza necessaria per l'esecuzione delle attività ispettive, sia per acquisire elementi informativi utili ai fini delle istruttorie.

Sulla base dell'iniziale, estremamente proficuo rapporto di collaborazione, il Comando Generale del Corpo, nell'intento di concorrere più sistematicamente a garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di iniziativa economica, ha costituito, nel luglio 1995, il Centro Tutela della Concorrenza e del Mercato, reparto specificamente orientato a prestare diretta ed esclusiva attività collaborativa all'Autorità, operando con proiezioni su tutto il territorio nazionale.

Ne è seguita, nel primo periodo di attività del Centro, una intensa attività operativa, tesa ad avviare e consolidare la fondamentale fase di sviluppo organico degli apporti collaborativi; ad assicurare una adeguata preparazione e qualificazione tecnico-professionale al personale prescelto, sensibilizzandolo alle problematiche concorrenziali; a ideare e predisporre moduli operativi sicuramente innovativi rispetto alle tradizionali attività svolte dal Corpo.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 54 della legge comunitaria 1994 (legge n. 52/96), la disciplina normativa di riferimento è stata modificata in modo sostanziale. La norma individua, al comma 1, l'Autorità quale organo competente a cooperare con la Commissione CE in materia di concorrenza, provvedendo all'esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione CE, nonché all'assistenza da prestare agli agenti della Commissione in relazione all'assolvimento dei loro compiti o all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato. Per l'assolvimento di tali incarichi il successivo comma 2 dispone che l'Autorità si avvalga dei poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90 e prevede espressamente che, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, l'Autorità "può richiedere l'intervento della Guardia di Finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, con i poteri previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie".

Il successivo comma 4, che costituisce la disposizione più immediatamente rilevante per i rapporti di cooperazione interistituzionale, prevede che l'Autorità "...nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza che agiscono con i poteri e con le facoltà indicati al comma 2", ovvero con i poteri previsti in materia di imposta sull'IVA e sui redditi.

Con la legge n. 52/96, dunque, la cooperazione tra Autorità e Guardia di Finanza risulta istituzionalizzata anche a livello normativo. Le modalità concrete della collaborazione, ovvero i tempi e i modi di attivazione dei militari, non sono espressamente disciplinate dalla previsione normativa e risultano pertanto sostanzialmente rimesse alle due Istituzioni.

In quest'ottica, particolare rilevanza assume il "Protocollo di intesa" adottato in data 12 dicembre 1997, finalizzato a regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione<sup>1</sup>. L'articolato, che rappresenta una organica e compiuta sintesi, concettuale e operativa, degli ambiti e delle concrete modalità di cooperazione tra le due Istituzioni, si pone così quale naturale coronamento dell'avviato iter collaborativo, consolida moduli operativi già proficuamente sperimentati "sul campo" e offre sicuri

---

<sup>1</sup> Il testo del Protocollo è pubblicato nel Bollettino n. 50/97.

riferimenti per una sempre maggiore sinergia di intenti, al fine di assicurare il generalizzato rispetto delle regole concorrenziali.

In particolare nel “Protocollo d'intesa”, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, viene individuato il contenuto dell'attività di collaborazione della Guardia di Finanza: il Corpo collabora nel reperimento e nell'elaborazione di dati, di notizie e di informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell'Autorità; svolge studi ed indagini di settore e sottopone all'Autorità ogni elemento, anche autonomamente acquisito, che ritenga rilevante ai fini dell'applicazione della normativa a tutela della concorrenza ed in materia di pubblicità ingannevole.

Vengono inoltre previste particolari garanzie procedurali volte a giustificare la necessità dell'utilizzo dei mezzi istruttori e a garantire l'esercizio dei diritti di difesa delle imprese. L'attività di collaborazione del Corpo è dunque attivata da una specifica richiesta di intervento, formulata dall'Autorità al Centro Tutela della Concorrenza e del Mercato in relazione alle questioni su cui ritenga necessario avvalersi della collaborazione, specificando l'ambito e lo scopo dell'intervento, i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono acquisire i dati e le informazioni, i soggetti presso i quali acquisirli e, ove occorra, le modalità dell'acquisizione.

In considerazione del diverso contesto normativo di riferimento, il Protocollo distingue tra la collaborazione prestata in materia di concorrenza e quella in materia di pubblicità ingannevole.

Nell'ambito della legge n. 287/90 assume un ruolo centrale la collaborazione svolta per l'acquisizione di informazioni utili ai fini delle istruttorie avviate ai sensi dell'articolo 14, in particolare attraverso lo strumento ispettivo. Per quanto attiene alle ispezioni, rivestono particolare importanza le modalità concrete della collaborazione prestata dalla Guardia di Finanza nell'espletamento dell'attività ispettiva disposta dall'Autorità, sostanzialmente ispirate, in considerazione della particolare incisività dei poteri istruttori, a una “gradualità” di intervento nei confronti delle imprese.

Sul punto è previsto che, ove l'Autorità intenda avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmette al Centro “apposita richiesta contenente elementi informativi in merito all'attività ispettiva”. In tale circostanza, i funzionari incaricati dall'Autorità di eseguire l'accertamento ispettivo sono

assistiti da personale del Centro e, ove occorra, da militari dei reparti del Corpo territorialmente competenti. Qualora nel corso delle ispezioni emerga la necessità di superare l'opposizione delle imprese interessate ovvero risulti necessario al fine di assicurare comunque il buon esito degli accertamenti, l'Autorità può, come previsto dalla sopra citata legge n. 52/96, richiedere che i militari della Guardia di Finanza utilizzino i poteri ad essi conferiti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nonché dalle altre norme tributarie. L'attivazione di tali poteri, nonché gli accertamenti successivamente effettuati dalla Guardia di Finanza, vengono menzionati nei relativi verbali di ispezione.

Infine, è stato previsto che l'Autorità possa affidare direttamente al Centro, con apposita lettera di incarico, l'esecuzione di accertamenti ispettivi. In tali ipotesi, tuttavia, la Guardia di Finanza procede agli accertamenti secondo criteri e modalità concordati con l'Autorità.

Oltre alla collaborazione prestata nell'ambito dei procedimenti istruttori avviati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nel Protocollo vengono individuate le altre possibili aree di cooperazione. L'Autorità può richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza nell'ambito degli accertamenti preliminari, volti a valutare l'esistenza dei presupposti per l'avvio dei procedimenti istruttori, nell'ambito dell'attività di accertamento dell'ottemperanza da parte delle imprese interessate ai provvedimenti da essa adottati e nell'ambito delle indagini conoscitive.

Inoltre, il Centro Tutela Concorrenza e Mercato segnala all'Autorità, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 287/90, le notizie sulle presunte violazioni alle norme poste a tutela della concorrenza, acquisite su iniziativa propria o degli altri reparti della Guardia di Finanza.

Le informazioni raccolte in applicazione della legge n. 287/90 nell'ambito dell'attività di collaborazione con la Guardia di Finanza sono tutelate dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

Per quanto riguarda la collaborazione in materia di pubblicità ingannevole, particolarmente utile si è rivelata l'attività svolta dalla Guardia di Finanza al fine di

acquisire informazioni utili agli accertamenti istruttori nei procedimenti avviati ai sensi del decreto legislativo n. 74/92, nonché al fine di verificare l'ottemperanza ai provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di pubblicità ingannevole. Tale collaborazione interistituzionale è stata formalizzata nel Protocollo d'intesa, che ne ha individuato le concrete modalità operative.

Inoltre, la Guardia di Finanza, in qualità di pubblica amministrazione ed in relazione ai propri compiti istituzionali normativamente previsti, può denunciare all'Autorità, per il tramite del Centro, messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 74/92 e secondo le forme e modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627.

Le richiamate innovazioni del quadro legislativo di riferimento, l'adozione del Protocollo di intesa e le successive positive esperienze operative comuni, maturate nell'ambito della quotidiana attività di collaborazione, hanno consentito, nel corso del 1997, un significativo incremento degli apporti collaborativi della Guardia di Finanza, nonché la realizzazione di importanti iniziative, quali lo svolgimento, presso il Centro Tutela della Concorrenza e del Mercato, di corsi informativi sul tema "Comportamento e prassi nelle ispezioni", cui hanno partecipato funzionari dell'Autorità, volti ad approfondire le reciproche conoscenze tecnico-giuridiche concernenti lo svolgimento dell'attività ispettiva, nonché a raggiungere sinergie nell'ambito di un più ampio progetto di cooperazione tra le due Istituzioni.

La professionalità che caratterizza il Corpo, combinata con una crescente sensibilità alle problematiche concorrenziali, costituisce un importante strumento a disposizione dell'Autorità garante, idoneo a realizzare una concreta e moderna risposta alle istanze di garanzia dei fondamentali principi, costituzionalmente protetti, in materia di iniziativa economica.

### ***Servizi informativi***

Fra la metà del 1997 e i primi mesi del 1998 è stata completata una fase importante del processo di automazione degli uffici. Sono state gradualmente rese disponibili procedure automatizzate per la gestione degli archivi dei procedimenti (sia conclusi che in corso) e per la circolazione del materiale preparatorio delle riunioni settimanali dell'Autorità, con la predisposizione e gestione della versione elettronica dei



documenti, di origine sia interna che esterna. Sotto il profilo organizzativo la nuova procedura, impostata in modo da garantire rigorosamente tutte le esigenze di riservatezza, offre numerosi vantaggi: una più rapida e ampia circolazione dei documenti; un migliore utilizzo delle risorse segretariali, che possono gestire il flusso di documenti direttamente dal proprio posto di lavoro; un sensibile risparmio di risorse per la distribuzione interna dei documenti in forma cartacea.

Nel febbraio 1998 è stato sostanzialmente rinnovato il sito Internet dell'Autorità (<http://www.agcm.it>), già attivo dalla fine del 1995. Nella nuova versione delle pagine *web* è disponibile il testo integrale di tutte le decisioni adottate dall'Autorità fin dalla sua istituzione, opportunamente classificate (per fattispecie giuridica, data, mercato rilevante, e così via). Inoltre, il sito è stato dotato di un motore di ricerca, che consente l'interrogazione a testo libero di tutti i documenti ivi contenuti. Gli archivi vengono aggiornati settimanalmente, contestualmente alla pubblicazione delle decisioni sul Bollettino dell'Autorità e all'aggiornamento della base informativa interna dell'Autorità (limitatamente alla sua parte pubblica); lo stesso Bollettino viene reso disponibile nella sua versione elettronica, con evidenti vantaggi in termini di rapidità nella diffusione dei risultati dell'attività istituzionale. Nella TAVOLA A.3 sono riportate le statistiche relative agli accessi esterni alle pagine *web* dell'Autorità. Gli effetti del miglioramento del servizio conseguenti al rilascio della versione rinnovata del sito hanno trovato un immediato riscontro nel forte incremento del numero di accessi registrato nel primo trimestre del 1998, che si inserisce, peraltro, su un andamento crescente nell'utilizzo di questo canale informativo. Anche le modalità di comunicazione via posta elettronica segnano un sensibile incremento nei primi mesi dell'anno in corso, evidentemente stimulate dalla maggiore ricchezza di contenuto delle pagine *web* e da una crescente familiarità del pubblico con sportelli informativi di tipo telematico. Più del 50 per cento dei messaggi hanno riguardato richieste di informazioni e documenti. Oltre il 30 per cento sono state invece segnalazioni trasmesse all'Autorità in materia di concorrenza o di pubblicità ingannevole. Le prime vengono inoltrate direttamente alle direzioni istruttorie competenti, le quali valutano se sussistano le condizioni per un intervento dell'Autorità ai sensi della legge n. 287/90. Per le seconde, poiché il decreto legislativo n. 74/92 in materia di pubblicità ingannevole e il relativo regolamento sulle procedure prevedono che l'Autorità si attivi solo in presenza di una denuncia completa e sottoscritta, si provvede a inviare ai segnalanti copia dell'apposito "schema tipo" per la denuncia.

**Tavola A.3 - Servizi di informazione dell'Autorità via rete Internet**  
*Evoluzione temporale degli accessi al sito web*

	<i>numero di accessi</i>	<i>numero di messaggi</i>
I trimestre 1997	102.677	94
II trimestre 1997	139.792	98
III trimestre 1997	139.248	120
IV trimestre 1997	177.901	118
I trimestre 1998	343.134	209